



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
(Legge 8 agosto 1991, n. 264 e ss.mm.mi.)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34/2015 del 22.12.2015, esecutiva ai sensi di legge.

LEGENDA:

ART. 1	GENERALITA' E FONTI NORMATIVE
ART. 2	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
ART. 3	PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 4	REQUISITI
ART. 5	DISCIPLINA DELLA RICHIESTA E DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 6	DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 7	PERSONALE DELLE AGENZIE
ART. 8	LOCALI
ART. 9	DOCUMENTI PER L'ATTIVITA' DELLE AGENZIE
ART. 10	DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
ART. 11	PUBBLICITA'
ART. 12	VIGILANZA
ART. 13	SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 14	ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
ART. 15	ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE
ART. 16	NORME TRANSITORIE
ART. 17	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18	ENTRATA IN VIGORE

MODULISTICA ALLEGATA:

- **MOD. A** – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'APERTURA DI NUOVE AGENZIE.
- **MOD. B** – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'APERTURA DI NUOVE AGENZIE – RISERVATO AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI -.
- **MOD. B1** - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI – RISERVATA ALLA PERSONA DESIGNATA ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.
- **MOD. C** - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI – ISCRIZIONE C.C.I.A.A.-.
- **MOD. D** - ISTANZA RILASCIO TESSERINI IN FAVORE DEL PERSONALE.

- **MOD. E -** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI – RISERVATO AL PERSONALE DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE AGENZIE.
- **MOD. F -** RINNOVO TESSERINI.
- **MOD. F1 -** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI – RINNOVO TESSERINI.
- **MOD. G -** ISTANZA RILASCIO DUPLICATO TESSERINI.
- **MOD. H -** ISTANZA CAMBIO LOCALI.

ART. 1
GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

1. Le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nonché il controllo e la vigilanza sulle stesse, sono attribuite alle Province, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

2. La materia del settore è regolata dalla seguente normativa:

- Legge 8 agosto 1991, n. 264.
- Legge 4 gennaio 1994, n. 11, modificata ed integrata dal D.L. n. 501/1995.
- Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.
- D.M. dei Trasporti 9 novembre 1992.
- D.M. dei Trasporti 9 dicembre 1992.
- D.M. dei Trasporti 26 aprile 1996.
- Legge 29 luglio 2010, n. 120 – Disposizioni in materia di sicurezza stradale -, art. 10 – Modifiche all’art. 92 del decreto legislativo n. 285/92 ed all’art. 7 della Legge 8 agosto 1991, n. 264.
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 novembre 2011 – “Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264”.
- Circolari D.G. IV Div. 43: n.146/96, n. 14/97; n. 59/97; n. 111/97; n. 82/98; n. 2/99; n. B5/2000/MOT; n. 27/2000; B78/2000/MOT; n. 128/M360 oltre che dal presente Regolamento.

ART.2
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti, come specificati nella tabella "A" allegata alla legge 264/91 e comunque ad essa connessi, relativi alla circolazione dei veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

2. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta in maniera esclusiva, ovvero:

- **se trattasi di impresa individuale:** grava sul titolare l'incompatibilità con ogni altra attività lavorativa a tempo pieno, part-time e/o in aspettativa dello Stato o di Ente Pubblico e privato;
- **se trattasi di persona giuridica:** l'esclusività, ovvero l'incompatibilità con ogni altra attività lavorativa a tempo pieno, part-time e/o in aspettativa dello Stato o di Ente Pubblico e privato, deve essere garantita in capo al Legale Rappresentante o, in caso di società di persone, in capo al soggetto in possesso dell'attestato d'idoneità professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91.

3. L'esercizio dell'attività cessa:

- a) per morte del titolare
- b) per rinuncia formale ed incondizionata all'esercizio dell'attività da parte del titolare;
- c) quando vengono meno i requisiti morali e professionali del titolare;
- d) per chiusura disposta dalla Provincia di Brindisi nei casi previsti dal presente Regolamento.

ART. 3
PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brindisi.

2. Ai sensi del D.M. dei Trasporti del 9 dicembre 1992, il numero di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale è dato dalla relazione $n = v/2.400$, in cui:

n = numero agenzie;

v = numero veicoli circolanti ed immatricolati nella provincia;

dove 2.400 rappresenta l'ipotetico numero minimo di veicoli in carico a ciascuna agenzia.

3. Il programma provinciale delle autorizzazioni è definito dalla Provincia di Brindisi sentito il parere dei Comuni, dell'Automobil Club - Direzione Provinciale di Brindisi – e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

4. La Provincia di Brindisi, con cadenza biennale, procede a:

- acquisire, presso gli organi competenti in materia, i dati relativi ai veicoli immatricolati e circolanti sul territorio di competenza, anche suddivisi per Comuni;
- acquisire il parere consultivo da parte dei Comuni della Provincia di Brindisi;
- convocare l'Automobil Club – Direzione Provinciale di Brindisi – e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, acquisendone il parere;
- predisporre ed approvare, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma 2), il piano biennale per il rilascio di nuove autorizzazioni.

ART. 4 REQUISITI

1. Chi intende esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano residente in Italia, o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea stabilito in Italia, o cittadino extracomunitario munito di carta di soggiorno in Italia;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di 2° grado;
- d) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 - 624 - 628 - 629 - 630 - 640 - 646 - 648 - e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- e) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- f) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- g) essere in possesso dell'attestato d'idoneità professionale, di cui all'art. 5 della L.264/91;
- h) disporre di locali idonei valutati sulla scorta dei criteri definiti dal D.M. dei Trasporti 09.11.1992;
- i) avere adeguata capacità finanziaria, così come disposto dal D.M. dei Trasporti 09.11.1992.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione è rilasciata alla società. A tal fine i requisiti previsti nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) devono essere posseduti:

- da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;

- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito, di cui alla lett. g) del precedente comma 3) (attestato d'idoneità professionale), deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui al comma 2) ed il requisito previsto alla lett. i) dello stesso comma 3) (capacità finanziaria) deve essere posseduto dalla società.

ART. 5
DISCIPLINA DELLA RICHIESTA E DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La Provincia di Brindisi, ai fini del rilascio di nuovi titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sulla base della programmazione biennale predisposta, emana, annualmente, apposito bando che viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Brindisi www.provincia.brindisi.it ed agli Albi Pretori on line dei Comuni della stessa Provincia.

2. Chi intende esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve presentare istanza in bollo per l'importo vigente al momento della richiesta – **mod. all. A) – mod. all. B) - riservato agli enti pubblici non economici** -, nei termini e modalità stabilite nel bando, di cui al precedente comma 1, indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti della Provincia di Brindisi -, *dichiarando, contestualmente, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti, di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 3, comma 3 del presente Regolamento Provinciale*, allegando copia dell'attestato d'idoneità professionale, di cui all'art. 5 della L. 264/91.

Ogni interessato può presentare domanda per l'apertura di una sola sede nell'ambito territoriale di un solo Comune.

3. Nella domanda deve essere indicata la denominazione dell'agenzia di consulenza automobilistica e la località ove la stessa sarà ubicata, con elencazione dei seguenti dati:

- a) **se il richiedente è una ditta individuale:** i dati anagrafici, la residenza ed il codice fiscale;
- b) **se il richiedente è una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice:**
i dati, indicati alla precedente lett. a), rispettivamente per i componenti della società e per i soci accomandatari;
- c) **se il richiedente è una società cooperativa, una società a responsabilità limitata, una società per azioni od una società in accomandita per azioni :**
i dati, indicati alla precedente lett. a), riferiti al legale rappresentante della società medesima nonché a tutti i membri del consiglio di amministrazione della stessa.

4. Ai soggetti o società ammesse alla graduatoria definitiva, approvata con apposito atto del Dirigente Responsabile del Servizio, l'Ufficio competente chiederà la seguente documentazione:

a) originale dell'attestato d'idoneità professionale, di cui all'art. 5 della L. 264/91;

b) per le società:

- **società in nome collettivo o in accomandita semplice:** copia dell'atto costitutivo;
- **società cooperative a responsabilità limitata o illimitata :** copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- **società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata:** copia dell'atto costitutivo, dello Statuto; nonché dell'iscrizione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni;
- **enti riconosciuti dallo Stato:** copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica.

c) Capacità finanziaria: da dimostrarsi mediante presentazione di attestazione di affidamento, nelle varie forme tecniche, riferita ad un importo non inferiore ad €. 51.645,69=, ed effettuata secondo lo schema allegato al D.M. dei Trasporti del 9 novembre 1992, rilasciata da parte di:

- aziende o istituti di credito;
- società finanziarie, con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50=;
- imprese di assicurazione, con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50=;

ovvero:

- attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, di €. 51.645,69= , rilasciata da aziende o istituti di credito.

Nell'attestazione rilasciata dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“ L’azienda o istituto di credito si impegna altresì a comunicare all’autorità competente (Provincia di Brindisi) in forma scritta ed entro il termine di 15 (quindici) giorni, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita della idoneità finanziaria attestata”.

- attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, di €. 51.645,69=, rilasciata da parte di Società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad €. 2.582.284,50=, iscritte nell'elenco speciale (ex art. 107 del D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993 TUB) o da quelle iscritte nell'elenco generale (ex art. 106 del medesimo D.L.vo n. 385), solo se espressamente abilitate al rilascio di attestazioni in favore del Pubblico ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 Febbraio 2009, n. 29.

Nell'attestazione rilasciata dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“ La Società si impegna altresì a comunicare all’autorità competente (Provincia di Brindisi) in forma scritta ed entro il termine di 15 (quindici) giorni, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita della idoneità finanziaria attestata”.

- attestazione di affidamento, sotto forma di polizza fidejussoria assicurativa, di €. 51.645,69=, rilasciata da parte di imprese di assicurazione con capitale sociale non inferiore ad €. 2.582.284,50=, autorizzate dall'IVASS per il corrispondente ramo cauzioni.

Nell'attestazione rilasciata dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“ La Società si impegna altresì a comunicare all’autorità competente (Provincia di Brindisi) in forma scritta ed entro il termine di 15 (quindici) giorni, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita della idoneità finanziaria attestata”.

La capacità finanziaria deve essere sempre e costantemente posseduta senza “soluzione di continuità”, salvo variazione richiesta da parte della ditta interessata e contestuale N.O. rilasciato da parte della Provincia di Brindisi.

L'attestazione della capacità finanziaria rilasciata da una Società Finanziaria o Impresa di Assicurazione, avente validità annuale o pluriennale, dovrà essere riattestata entro i successivi 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di scadenza.

Coloro che hanno dimostrato il possesso del requisito della capacità finanziaria, a mezzo affido bancario, dovranno produrre, annualmente, entro i successivi 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di scadenza, Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000) attestante il permanere dell'affido bancario concesso.

d) Locali:

- documentazione comprovante la proprietà o disponibilità dei locali;
- disegni di planimetria e sezione dei locali in scala 1:100;
- certificato igienico – sanitario;
- certificazione di regolarità degli impianti elettrici (L.46/90) e di riscaldamento ove prevista (impianti a gas);
- versamento di €100,00=, ovvero nella misura al momento vigente, stabilita con apposito Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi, competente in materia, da effettuarsi su c.c. n. 12882726, intestato alla Provincia di Brindisi, riportate la seguente causale: “ *Sopralluogo locali Agenzia* ***** indicare nome dell'agenzia – Cap. E. 613 -.

e) Attestazione del versamento relativo al contributo “ UNA TANTUM “ di cui agli artt. 3, comma 4 e 8 comma 4 della Legge 264/91 dell'importo di € 25,82= determinato dal D.M. dei Trasporti 26 aprile 1996 o da altro provvedimento per tempo vigente.

5. Acquisita la documentazione innanzi riportata ed espletati gli adempimenti per l'accertamento della idoneità dei locali, Il Dirigente Responsabile del Servizio, con apposito provvedimento, attesta l'avvenuta verifica del possesso dei requisiti richiesti e rilascia il titolo autorizzativo.

6. Il rilascio delle autorizzazioni sarà effettuato nel termine di 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di acquisizione agli atti della Provincia di Brindisi della documentazione prevista nel presente articolo e stabilita dal precedente comma 4). Tale termine rimane interrotto ove il richiedente presenti documenti irregolari o difettosi e ricomincia a decorrere dalla data dell'avvenuta regolarizzazione, come richiesta dalla competente Dirigenza.

7. Nel termine perentorio di gg. 30 (trenta), decorrenti dalla data riportata sul titolo autorizzativo, il titolare o legale rappresentante, in caso di società, dovrà produrre all'Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti dichiarazione, resa *ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante l'avvenuta iscrizione presso la Camera di Commercio competente **mod. all.C**).

8. Resta fermo che nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni, decorrenti data di acquisizione della richiesta di documentazione, di cui al precedente c. 4), salvo eventuali proroghe richieste dall'interessato e concesse dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio, il soggetto ammesso ai benefici del bando dovrà dimostrare il possesso di tutti i requisiti morali e professionali, nonché dei locali e della capacità finanziaria, come previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento. Decorso inutilmente detto periodo la richiesta in questione si intenderà archiviata.

9. Chi intende avviare ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione numerica su base provinciale (D.M. Trasporti 9 dicembre 1992), deve presentare istanza, secondo quanto indicato al precedente comma 2 (bando) e, per ciascuna sede, deve:

▲ dimostrare il possesso di tutti i requisiti tecnici, in particolare dei locali di cui al seguente art. 8, della capacità finanziaria, di cui al precedente c. 4- lett. c), versando il “CONTRIBUTO UNA TANTUM”, c. 4 – lett. e);

▲ ▲ nominare, per ciascuna ulteriore sede, un preposto responsabile che, oltre ai requisiti morali, deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato d'idoneità professionale, di cui all'art. 5 della L. 264/91 e dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa a tempo pieno, part-time e/o in aspettativa dello Stato o di Ente Pubblico e privato. A seconda della forma organizzativa imprenditoriale, potrà trattarsi di un istitore quale dipendente e, nel caso di società di persone o di capitali, quale, rispettivamente, socio o amministratore.

ART 6

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La responsabilità professionale dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sia sotto l'aspetto amministrativo che civilistico, grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale, anche per gli atti compiuti dai propri dipendenti, sui quali, i predetti soggetti, sono tenuti a vigilare.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al precedente punto 1), l'impresa o la società che esercita attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso gli uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lett. c), g), h) e i) dell'art. 4 del presente regolamento.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione, di cui all'art. 3 della L. 264/91, in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei requisiti prescritti.
4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita, provvisoriamente, per un periodo massimo di anni due, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro detto periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale. In mancanza il titolo autorizzativo sarà revocato d'Ufficio.
5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita, provvisoriamente, per lo stesso periodo indicato al presente punto 4) entro il quale un altro socio o altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale. In mancanza il titolo autorizzativo sarà revocato d'Ufficio.
6. I soggetti subentranti ai sensi dei precedenti punti 4) e 5) del presente articolo, nel caso in cui non posseggono il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della L. 264/91 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 4 c. 1 p. 3 e 5 della L. 4.1.1994, n. 11.
7. Nel caso in cui gli eredi intendono cedere l'attività o costituire una società avente o meno personalità giuridica, l'autorizzazione viene sospesa per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi entro il quale dovrà essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva con contestuale revoca della precedente.
8. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale risultante da regolare scrittura privata, in attesa del completamento della procedura di rilascio dell'autorizzazione sostitutiva, la validità dell'autorizzazione intestata al cedente permane per un periodo non superiore ai (6) sei mesi dalla data dell'atto del trasferimento. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione del cedente per un periodo massimo di (6) sei mesi. Trascorsi i periodi sopraindicati le autorizzazioni sono revocate d'ufficio.
9. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale, deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione che ne

prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti; qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio dell'autorizzazione.

10. Nell'ipotesi di autorizzazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica o di trasformazione di forma societaria, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente.

11. Se varia la sola denominazione dell'agenzia senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

12. In caso di rinuncia dell'autorizzazione deve essere presentata dichiarazione indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare rinuncia formalmente ed incondizionatamente alla stessa.

13. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.

14. L'attività può essere sospesa da parte del titolare o del legale rappresentante, in caso di società, previa comunicazione scritta alla Provincia di Brindisi che ne prende atto, per un periodo non superiore a mesi dodici (12) e per non più di due (2) volte non consecutive, nell'arco dell'intero periodo di vigenza del titolo autorizzativo.

Nella predetta comunicazione scritta deve essere tassativamente attestato che non vi sono in corso adempimenti commissionati da parte dell'utenza.

Nel corso del periodo di sospensione, i titoli autorizzativi "tesserini", rilasciati al titolare o legale rappresentante, in caso di società, ed al personale dipendente, dovranno essere depositati presso l'Ufficio Trasporti della Provincia di Brindisi.

Gli stessi potranno essere ritirati, esclusivamente, ad avvenuta ripresa dell'attività.

15. Oltre quanto previsto al precedente comma 14, nel caso di impedimento da parte del titolare di agenzia (superiore a 30 gg.), da dimostrarsi con idonea certificazione, le pratiche potranno essere trasferite ad altre agenzie autorizzate, che ne accettano formalmente l'incarico, previo N.O. della Provincia. Trascorso detto periodo il titolare che ha sospeso l'attività dovrà dare comunicazione della ripresa dell'attività alla medesima Provincia.

Nel corso del periodo di sospensione, i titoli autorizzativi "tesserini", rilasciati al titolare o legale rappresentante, in caso di società, ed al personale dipendente, dovranno essere depositati presso l'Ufficio Trasporti della Provincia di Brindisi.

Gli stessi potranno essere ritirati, esclusivamente, ad avvenuta ripresa dell'attività.

ART. 7
PERSONALE DELLE AGENZIE

1. L'Agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può avere uno o più collaboratori, in possesso di tutti i requisiti soggettivi, analoghi a quelli richiesti per il titolare, ad eccezione dell'attestato professionale di cui all'art. 5 della L. 264/91. Al titolare ed al personale in questione viene rilasciato da parte della Provincia di Brindisi apposito titolo autorizzativo in bollo, di seguito denominato "tesserino".

2. L'espletamento degli adempimenti presso gli uffici ove si effettuano le pratiche inerenti l'attività di consulenza automobilistica è consentito al titolare ed al personale, debitamente autorizzato, in possesso del "tesserino" di cui al precedente comma 1).

3. Per l'inserimento di personale nell'organico dell'agenzia il titolare dovrà presentare alla Provincia di Brindisi istanza in bollo per l'importo vigente al momento della richiesta, – **mod. all. D)** -, allegando la seguente documentazione:

- autocertificazione, redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti morali, nonché l'accettazione dell'incarico e la non dipendenza da enti pubblici o privati, resa da parte del collaboratore – **mod. all. E)** -.

- copia del documento di riconoscimento, in corso di validità;

- n. 2 foto, formato tessera;

- n. 1 marca da bollo per l'importo vigente al momento del rilascio da apporre sul "tesserino", **avente validità quinquennale.**

- attestazione del versamento di €. 10,00=, ovvero nella misura al momento vigente, stabilita con apposito Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi, competente in materia, da effettuarsi sul c.c. n. 12882726, intestato alla Provincia di Brindisi – Cap. E. 613-.

Per il rinnovo dei tesserini, alla scadenza quinquennale, dovrà essere presentata la predetta documentazione utilizzando il **mod. F)**- ed allegando il **mod. F1) – autocertificazione -**.

Per il rilascio di duplicati, in caso di smarrimento, oltre la predetta documentazione, dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata alle autorità competenti , utilizzando il – **mod. all.G)**-

4. Il rapporto intercorrente tra l'Agenzia di Consulenza Automobilistica ed il personale in organico può assumere una delle seguenti forme:

- personale dipendente (iscritto nel libro paga dell'impresa o società);

- collaboratori familiari (Art. 230 bis del Codice Civile), limitatamente alle imprese familiari;

- associati in partecipazione (Art. 2549 e seguenti del Codice Civile).

5. Il titolare dell'agenzia di consulenza automobilistica dovrà comunicare alla Provincia di Brindisi, nel termine di 10 (dieci) giorni, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con il personale dell'agenzia, provvedendo alla restituzione del "tesserino". La mancata comunicazione e conseguenziale restituzione dello stesso è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa dell'ammonizione e della diffida.

Dette sanzioni saranno applicata nel caso in cui **non** verrà dimostrata la normale diligenza da parte del titolare o legale rappresentante, in caso di società, ovvero la mancata presentazione all'Ufficio competente della copia della comunicazione, **inviata a mezzo posta elettronica o, in assenza, raccomandata a.r.**, con la quale è stata richiesta al dipendente o collaboratore la consegna del

tesserino di riconoscimento.

ART. 8 LOCALI

1. I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere adibiti esclusivamente a tale attività, come specificata al comma 1 del precedente art. 2), nonché alle ulteriori attività indicate al comma 3 dello stesso articolo.
2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. I locali, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. dei Trasporti del 9 novembre 1992, devono comprendere:
 - a - un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi;
 - b - l'ufficio deve essere areato ed illuminato, dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stanziamento del pubblico;
 - c - servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati e ben areati..
4. I requisiti di cui al precedente comma 3, nonché la regolarità dei locali, sono attestati con la presentazione della seguente documentazione:
 - documento attestante la proprietà dei locali, ovvero contratto, debitamente registrato e di durata non inferiore a cinque anni, comprovante la disponibilità degli stessi, destinati ad uso ufficio o commerciale;
 - disegni di planimetria e sezione dei locali in scala 1:100, quotate ed asseverate da tecnico abilitato, ovvero: una planimetria quotata ed una planimetria con arredi ed indicazione della destinazione delle stanze. La planimetria quotata deve riportare anche la superficie netta dei singoli vani espressa in mq., nonché l'attestazione del tecnico inerente l'altezza minima, di cui al precedente comma 2);
 - certificato igienico – sanitario rilasciato dall'autorità competente e riferito all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - certificazione di regolarità per gli impianti elettrici (L. 46/90) e di riscaldamento ove prevista (impianti a gas).
5. Copia della documentazione indicata al precedente comma 4 deve essere depositata presso l'agenzia a disposizione del personale di vigilanza (Provincia ed altre autorità competenti in materia).
6. All'atto del rilascio di nuove autorizzazioni e nel caso di trasferimento di sede di agenzia, fatta salva l'ipotesi di sfratto di cui all'art. 3 del predetto D.M. dei Trasporti del 9 novembre 1992 (**sfratto non per morosità**), il N.O. in sede tecnica sarà rilasciato tenendo presente la distanza da rispettarsi tra le varie sedi di agenzia stabilita in almeno 100 mt. lineari.
7. Gli studi di consulenza automobilistica, autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento a svolgere anche l'attività di autoscuola, possono avere in comune gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al precedente comma 3.
8. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della L. 264/91, ovvero il 5.9.1991, esercitavano già l'attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

9. I criteri stabiliti nel presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di che trattasi prima dell'entrata in vigore della L. 264/91, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto (**non per morosità**), in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 9.11.92, ovvero prima del 16.12.1992.

10. Il trasferimento della sede verrà consentito, esclusivamente, nell'ambito del territorio dello stesso comune, mediante rilascio di specifico N.O..

All'atto della richiesta di trasferimento, da presentarsi in bollo alla Provincia di Brindisi - **all. mod. H)** -, oltre alla documentazione, di cui al precedente comma 3, lett. a) e b), dovrà allegarsi l'attestazione di apposito versamento di €. 100,00= da effettuarsi su c.c. n. 12882726, intestato alla Provincia di Brindisi – riportante la seguente causale:” *Trasferimento locali agenzia.....***** indicare il nome dell'agenzia richiedente – Cap. E. 613”

ART. 9
DOCUMENTI PER L'ATTIVITA' DELLE AGENZIE

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o gli amministratori, in caso di società, redigono un registro – giornale (art. 6 L. 264/91) nel quale devono essere indicati almeno i seguenti elementi:
 - dati che consentano l'identificazione del committente;
 - dati che consentano l'identificazione del mezzo, quindi del documento di circolazione o del documento di guida;
 - data e natura dell'incarico;
 - tipo di operazione ed adempimenti a cui l'incarico si riferisce.
2. Le annotazioni degli incarichi devono avvenire nel rispetto del criterio della cronologia e dell'immediatezza e, pertanto, nell'ordine in cui vengono assunti.
3. Il registro-giornale, sia in forma cartacea che informatizzata, prima di essere messo in uso è numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato ai sensi dell'art. 2215, comma 2) del Codice Civile, così come previsto dalla Legge 264/91. Esso è tenuto a disposizione delle autorità competenti per motivi di vigilanza e controllo.
4. Il registro-giornale, qualora tenuto con sistemi informatizzati, si considera regolare se i dati registrati vengano trascritti su supporti cartacei (mediante stampa definitiva) entro 3 (tre) mesi dalla conclusione dell'anno solare. Pertanto, entro il 31 marzo di ciascun anno, deve essere assicurata la stampa dell'anno precedente.
5. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2011, le imprese e le società esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciano, nel caso di ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza, così come previsto dall'art. 7 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, una ricevuta di consegna, conforme ai modelli A e B allegati al predetto decreto ministeriale.
6. La ricevuta di consegna, di cui al precedente comma 5), è rilasciata mediante procedura informatizzata, attraverso il collegamento con il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione.
7. La stampa della ricevuta di consegna, realizzata a mezzo collegamento con la procedura informatizzata del CED della direzione generale della Motorizzazione, deve avvenire su carta intestata dello studio di consulenza (art. 2, comma 2) del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011 e deve essere sottoscritta da persona a ciò legittimata, ai sensi della L.264/91, ovvero dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante, in caso di società, ovvero dal personale dipendente in possesso del titolo autorizzativo "*tesserino*" rilasciato dalla Provincia di Brindisi. Nell'ultimo caso, ovvero rilascio della ricevuta di consegna da parte del personale autorizzato, resta ferma la responsabilità in capo al titolare dell'impresa o legale rappresentante, in caso di società, ovvero in capo ai soggetti in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'art. 5 della L. 264/91 (art. 6, commi 1) e 2) del presente Regolamento).
8. La ricevuta di consegna, di cui ai precedenti commi 5) e 6), rilasciata dalle imprese di consulenza, ai sensi dell'art. 7 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e s.m.i., sostituisce il documento ad esse consegnato, ovvero l'estratto di cui al comma 1) dell'art. 92 del decreto n. 285/92 e s.m.i.,

per 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui al comma 1) del presente articolo.

I titolari delle agenzie di consulenza automobilistica devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti 30 (trenta) giorni, l'estratto di cui al comma 1) del decreto n. 285/92 e s.m.i. ovvero il documento conseguente all'operazione a cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

9. Ogni rilascio abusivo della ricevuta di consegna, ovvero:

- rilascio di ricevuta di consegna difforme al documento originale relativo all'operazione richiesta dall'utente;

- rilascio di ricevuta di consegna in assenza, nella sede dell'agenzia, del documento originale relativo all'operazione richiesta dall'utente;

- rilascio di ricevuta di consegna riportante un termine di efficacia superiore a quello previsto dalla legge (trenta giorni);

- rilascio di più ricevute per analoga operazione richiesta dall'utente;

- rilascio di ricevuta in violazione alle disposizioni di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2011, ovvero in difetto della procedura informatizzata;

salva in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile, è punito, previa diffida, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 419,00= ad € 1.682,00= fatti salvi gli aggiornamenti, a cadenza biennale, previsti in materia dall'art. 195, c.3 del C.d.S.). Alla contestazione di tre violazioni, nell'arco di un triennio, consegue la revoca del titolo autorizzativo (art. 92, comma 3) del decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i..

10. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta di consegna, oltre quanto disciplinato al precedente comma 9), è punita, previa diffida, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 84,00= ad € 335,00= fatti salvi gli aggiornamenti, a cadenza biennale, previsti in materia dall'art. 195, c.3 del C.d.S.).

11. Chiunque, nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di rilascio della ricevuta, non mette a disposizione dell'interessato l'estratto di cui al comma 1) dell'art. 92 del C.d.S., è punito, previa diffida, con la sanzione amministrativa di una somma da € 84,00= ad € 335,00= (fatti salvi gli aggiornamenti, a cadenza biennale, previsti in materia dall'art. 195, c.3 del C.d.S.).

ART. 10
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ

1. E' obbligo del Titolare o, in caso di società, dell'amministratore :

- esporre al pubblico in modo visibile il titolo autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Brindisi;
- trasmettere alla Provincia di Brindisi, in duplice copia, l'elenco completo dei prezzi massimi praticati per le singole prestazioni. L'originale del prezzario dovrà essere esposto in modo visibile al pubblico. Ad ogni variazione di prezzo il titolare trasmetterà copia alla Provincia.
- esporre al pubblico, in modo visibile un avviso che indichi le modalità, per l'utente, di inoltrare reclami in ordine all'attività dell'Agenzia alla Provincia di Brindisi. L'avviso deve recare, in modo chiaro e per esteso, generalità e firma del titolare dell'agenzia. Sarà cura della Provincia attivare un tavolo di conciliazione tra le aziende interessate e le Associazioni di Categoria per dirimere in via bonaria l'eventuale contenzioso.
- rendere noto alla Provincia ed esporre al pubblico gli orari relativi all'attività dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le eventuali variazioni;
- comunicare alla Provincia ed esporre al pubblico i periodi di chiusura dell'Agenzia, superiori a gg. 7 (sette), compreso le ferie. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate per documentata necessità per un periodo non superiore ai sei mesi, eventualmente prorogabili in presenza di particolari circostanze per ulteriori sei mesi;
- comunicare alla Provincia, entro dieci giorni, la cessazione del rapporto di lavoro del personale collaboratore e restituire il relativo tesserino di riconoscimento;
- comunicare alla Provincia, entro 10 giorni dalla data in cui ne viene a conoscenza, ogni variazione di elementi idonei a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

2. E' altresì obbligo del Titolare o, in caso di società, dell'amministratore, ai sensi del vigente regolamento:

- inviare, su richiesta della Provincia, copia dei registri predisposti (libro giornale) ed altra documentazione attinente.

ART. 11 PUBBLICITA'

1. Il titolare dell'agenzia deve dare preventiva comunicazione alla Provincia, depositando una copia del testo, di qualsiasi forma di pubblicità (stampa, manifesti, radio, TV, ecc.) che intende effettuare, con almeno **10 giorni** di anticipo rispetto all'effettiva pubblicazione della stessa.
2. Il testo delle comunicazioni pubblicitarie, improntato alle norme di correttezza commerciale e trasparenza, deve privilegiare la parte tecnica e le metodologie di svolgimento del servizio, come reso da ciascuna agenzia.
3. Qualora nei testi pubblicitari le agenzie intendano svolgere anche informazione commerciale gli importi indicati dovranno essere conformi ai prezzi vidimati ed esposti esposti.
4. Il testo pubblicitario è da considerarsi approvato a seguito di N.O. rilasciato dalla Provincia di Brindisi e comunque decorso il termine di giorni 7 (sette), dalla data di acquisizione del medesimo testo agli atti dell'Ente, si intende autorizzato.
5. La diffusione di forme pubblicitarie in difetto di quanto disposto ai precedenti commi 1) e 4) sarà soggetta alla sanzione amministrativa della diffida.

ART. 12 VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione della Legge 8 agosto 1991, n. 264 nonchè sulle norme del presente Regolamento compete alla Provincia ed ai Comuni, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge.

Detta attività viene esercitata mediante il controllo:

- a – sulla regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b - sull'osservanza delle tariffe esposte, comunicate dalle agenzie e vidimate dalla Provincia;
- c –sulla regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
- d – sulla permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata;
- e – sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

2. L'attività di vigilanza, esercitata da parte della Provincia di Brindisi, viene svolta tramite:

- a)** il personale dell'Ufficio Trasporti, appositamente individuato dal Dirigente Responsabile del Servizio, munito di apposita tessere di riconoscimento;
- b)** il Corpo di Polizia Provinciale, d'intesa tra il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Trasporti ed il Dirigente Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale.

3. I soggetti di cui al precedente comma 2), lett. a) e b), possono, per l'accertamento delle violazioni in questione, assumere informazioni e procedere a rilievi descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

4. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le eventuali irregolarità riscontrate nel funzionamento delle stesse. Esse, ove rilevate, sono contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore in caso do società, mediante consegna di copia del verbale, da sottoscrivere per ricevuta, o mediante invio di apposita comunicazione.

5. L'opera di vigilanza dovrà, parimenti, essere diretta ad eliminare tutte le eventuali forme di attività irregolari o abusive che vengono svolte sul territorio della Provincia di Brindisi.

ART. 13
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni amministrative a cui sono soggette le agenzie in caso di accertamento di infrazioni o irregolarità sono: la diffida, la sospensione e la revoca.

2. La diffida è un avvertimento emanato per iscritto, diretto al titolare dell'agenzia di consulenza automobilistica, con il quale gli vengono comunicate eventuali irregolarità rilevate, sempre ch  di lieve entit , e gli viene rivolto formale invito ad eliminarle entro un termine di scadenza. Se entro detto termine il titolare non provvede a rimuovere le irregolarit , si applicano i consequenziali adempimenti previsti dal presente Regolamento.

3. Il titolare dell'agenzia di consulenza automobilistica o il legale rappresentante, in caso di societ , ove sono riscontrate irregolarit , sempre ch  di lieve entit , entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della comunicazione deve trasmettere le proprie giustificazioni all'Ufficio Trasporti della Provincia di Brindisi. Qualora le stesse giustificazioni non saranno ritenute sufficienti, ovvero non saranno rese nel termine prescritto, il Dirigente Responsabile del Servizio emaner  atto di diffida disponendo allo stesso titolare o legale rappresentante, in caso di societ , l'eliminazione delle irregolarit  entro un termine che, in ogni caso, non potr  essere inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida.

4. La sospensione   un provvedimento, a seguito del quale, nel periodo stabilito di sospensione, l'agenzia non pu  svolgere la propria attivit ; n  prendere incarichi da parte dell'utenza.

5. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della Legge 264/91 l'autorizzazione dell'agenzia   sospesa, per un periodo da uno a sei mesi, e comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00, ovvero nella misura vigente al momento della violazione commessa, quando:

- a) l'attivit  della agenzia non si svolga regolarmente e risulti, comunque, in contrasto con specifiche disposizioni del presente Regolamento;
- b) vengono applicate tariffe difformi da quelle comunicate alla Provincia e dalla stessa vidimate;
- c) siano accertate irregolarit  persistenti o ripetute;
- d) il titolare non ottemperi alle disposizioni rese dalla Provincia, anche con diffida, ai fini del regolare funzionamento dell'Agenzia.

6. La revoca dell'autorizzazione   un provvedimento a seguito del quale viene impedita per sempre all'agenzia la prosecuzione della propria attivit .

7. Ai sensi del dell'art. 9, comma 3 della Legge 264/91 l'esercizio dell'attivit  di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto   revocato quando:

- a) siano venuti meno, in capo ai titolari o, in caso di societ , in capo ai soggetti in possesso dell'attestato, di cui all'art. 5 della L. 264/91, i requisiti di cui all'art. 3 della Legge 264/91;
- b) sono contestate, con conseguente diffida, nell'arco di un triennio, n. 3 (tre) violazioni per abuso nel rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della L. 264/91. Resta salva, in ogni caso, l'eventuale responsabilit  civile per ciascuna delle violazioni accertate.
- c) siano accertati gravi abusi, ovvero quando nell'arco di un triennio sono applicati n.2

provvedimenti di sospensione, ai sensi del precedente comma 5). In questo caso si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,00= ad € 5.164,00, ovvero nella misura vigente al momento della violazione commessa, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

8. Nel caso di revoca del titolo autorizzativo, di cui al precedente comma 7), lett. a), ovvero perdita dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1), lett. c), d) ed e), al titolare dell'impresa o legale rappresentante, in caso di società, è revocato, parimenti, ove posseduto, l'attestato d'idoneità professionale di cui all'art. 5 della L.264/91. La Provincia di Brindisi, in tal senso, adotta idonei provvedimenti, ovvero rende debita comunicazione agli organismi che, a loro volta, ne hanno curato il rilascio.

L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia, a seguito di intervenuta riabilitazione.

9. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.582,00= ad € 10.329,00=, ovvero nella misura vigente al momento della violazione commessa. Ove difetti, altresì, l'attestato d'idoneità professionale, di cui all'art. 5 della L.264/91, si applica l'articolo 348 del codice penale.

ART. 14

ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prevista dalla L. 264/91, esercitata da parte di imprese o società autorizzate dalla Provincia, può essere svolta anche da enti pubblici non economici e da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o in concessione.
2. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobil Club ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli stessi, istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, è soggetta all'autorizzazione prevista dalla Legge 264/91.
3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, su richiesta dell'automobil club competente, direttamente a tale ente, in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta.
4. I soggetti, designati quali preposti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata L. 264/91, nonché dell'attestato di idoneità professionale, di cui all'art. 5 della stessa legge. All'automobil Club competente si applica l'art.9 della citata legge 264/91.
5. Gli uffici, di cui al precedente comma 2), rilasciano la ricevuta prevista dall'art. 7 della L. 264/91 secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 del presente Regolamento.
6. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla L. 264/91, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico, secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, non è soggetto all'autorizzazione della Provincia nè al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.
(Legge 8 agosto 1991, n. 264 e s.m.i.)**

**ART. 15
ATTIVITA' DI CONSULENZA DA PARTE DELLE AUTOSCUOLE**

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed ai certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole.
2. Le autoscuole, per lo svolgimento delle funzioni previste al precedente punto 1), devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata da parte della Provincia, rivolgendo istanza in carta legale.
3. Nello svolgimento della predetta attività alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla Legge 264/91 e ss.mm.ii., e del presente Regolamento.
4. I titolari delle autoscuole, autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui al precedente p.1), devono :
 - munirsi del registro – giornale, di cui all'art. 6 della L. 264/91, attenendosi a quanto prescritto dallo stesso articolo per tale adempimento;
 - rilasciare l'apposita ricevuta, prevista dall'art. 7 della L. 264/91, secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 del presente Regolamento;
 - attenersi, nell'espletamento delle operazioni commissionate, alle tariffe, disciplinate ai sensi dell'art. 10, c.1, cap. 1) del presente Regolamento.
6. Le autoscuole, autorizzate allo svolgimento dell'attività di consulenza ed assistenza, prevista nel presente articolo sono sottoposte alla vigilanza da parte della Provincia e dei Comuni di appartenenza, ai sensi dell'art.9 della L. 264/91, come esplicitate all'art. 12 del presente Regolamento e, ad esse, in caso di accertata violazione, saranno applicate le sanzioni amministrative previste al precedente art. 13.

ART. 16
NORME TRANSITORIE

1. I titolari di agenzia, autorizzati a svolgere l'attività di consulenza automobilistica, sulla base della licenza rilasciata dal Questore di Brindisi, ai sensi dell'art. 115 del testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773, che, alla data di entrata in vigore della Legge 264/91 (**5.9.1991**), non avevano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato d'idoneità professionale previsti dall'art. 5 della L. 264/91, purchè attestino di aver frequentato con profitto, nella prima o seconda sessione utile, un corso di formazione da effettuarsi a seguito dell'emanazione di apposito decreto da parte del Ministero dei Trasporti.

I medesimi soggetti, in assenza del predetto decreto ministeriale, proseguono, comunque, l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della L. 264/91.

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in vigore nella materia nonché ai relativi decreti ministeriali.

ART. 18
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet della Provincia di Brindisi, nonché presso gli Albi Pretori on line dei Comuni della stessa Provincia, ed entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

MOD.A

BOLLO

Oggetto: Domanda di partecipazione al “Bando per l’assegnazione di n. _____ autorizzazioni di “Agenzie di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” sul territorio della provincia di Brindisi – Anno _____ .

Al Sig. Dirigente
Ufficio Trasporti
Provincia Brindisi
Via De Leo, 3
BRINDISI
(Legge 8 agosto 1991, n. 264 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a.....nato/a
il residente inalla
via....., C.F.

Chiede

di essere ammesso/a a partecipare al “Bando per l’assegnazione di n. _____ autorizzazioni di “Agenzie di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” sul territorio della provincia di Brindisi – Anno _____ . Istanza per il comune di _____.-

A tal fine

consapevole del disposto dell’art.75 del D.P.R. 445/2000 ai sensi del quale, in caso di dichiarazione non veritiera il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della stessa, sotto la propria responsabilità

Dichiara

- a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Unione Europea stabilito in Italia, o cittadino extracomunitario munito di carta di soggiorno in Italia;
- b) di aver raggiunto la maggiore età;
- c) di essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di 2° grado conseguito nell’anno scolastico _____, presso l’istituto _____ di _____;
- d) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 - 624 - 628 - 629 – 630 - 640 - 646 - 648 - e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- e) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- f) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- g) di non essere dipendente a tempo pieno o part-time e/o in aspettativa dello Stato o di Ente pubblico e privato.

Allega :

- copia dell’attestato d’idoneità professionale di cui all’art.5 della L. 264/91.

_____/_____

Firma

MOD. B
(Delegazioni Automobil Club)

BOLLO

Oggetto: Domanda di partecipazione al “Bando per l’assegnazione di n. _____ autorizzazioni di “Agenzie di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” sul territorio della Provincia di Brindisi – Anno _____ .

Al Sig. Dirigente
Ufficio Trasporti
Provincia Brindisi
Via De Leo,3
BRINDISI

Il sottoscritt _____

nat a _____ (____);

il _____, residente nel comune di _____ (____);

via _____, n. _____;

in qualità di legale rappresentante dell’Automobil Club Brindisi C.F./P.IVA

avente sede in _____;

alla via _____ n. _____;

tel. _____ fax _____;

con riferimento all’avviso pubblico, anno _____, per il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di studi di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al “Bando per l’assegnazione di n. _____ autorizzazioni di “Agenzie di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” sul territorio della Provincia di Brindisi – Anno _____ . Istanza per il comune di _____.-

A tal fine

DICHIARA

- Che la presente domanda è presentata relativamente a:

delegazione diretta dell’Automobil Club Brindisi, affidata alla titolarità di:

Sig. _____

nato a _____ (____);

il _____;

e residente nel comune di _____ (____);

in via _____, n. _____;

dipendente dell'Automobil Club in possesso dell'attestato di idoneità professionale, di cui all'art. 5 della L. 264/91;

delegazione indiretta dell'Automobil Club Brindisi, affidata alla titolarità di:

Sig. _____

nato a _____ (____);

il _____ ;

e residente nel comune di _____ (____);

in via _____, n. _____;

in possesso dell'attestato di idoneità professionale, di cui all'art. 5 della L. 264/91.

Allega :

- copia dell'attestato d'idoneità professionale di cui all'art.5 della L. 264/91.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - All.B1) – compilata e sottoscritta dalla persona designata alla titolarità.

_____/_____

Firma

MOD. - B1)



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETÀ
(ARTT.46 - 47 D.P.R. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____

il _____ C.F. _____

residente a _____ alla Via _____

a conoscenza del contenuto dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, che testualmente recita:

Art. 76 - Norme penali

1 - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle legge speciali in materia;

2 - L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

3 - Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 (certificazioni) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate all'art. 4, comma 2 (impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;

4 - Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte;

consapevole del disposto dell'art.75 del D.P.R. 445/2000 ai sensi del quale, in caso di dichiarazione non veritiera il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della stessa, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Unione Europea stabilito in Italia, o cittadino extracomunitario munito di carta di soggiorno in Italia;

b) di aver raggiunto la maggiore età;

c) di essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di 2° grado conseguito nell'anno scolastico _____, presso l'istituto _____ di _____;

d) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 - 624 - 628 - 629 - 630 - 640 - 646 - 648 - e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

e) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

f) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

g):

di non essere dipendente a tempo pieno o part-time e/o in aspettativa dello Stato o di Ente pubblico e privato;

di essere dipendente _____

(barrare esclusivamente la casella che interessa)

_____/_____

IL DICHIARANTE

MOD. C



**PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO TRASPORTI**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (_____) in via _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Il Dichiarante

(per esteso e leggibile)

MOD. D

BOLLO

Al Sig. Dirigente
Ufficio Trasporti
Provincia Brindisi
Via De Leo, 3
BRINDISI

Il/la Sottoscritttitolare/legale rappresentante
dell'Agenzia
con sede in alla Via
Autorizzazione Provinciale n.del

CHIEDE

che il/la Sig.
nat...ail.....
residente a alla via
possa far parte dell'organico dell'Agenzia con le funzioni di collaboratore e il rilascio del
relativo tesserino di riconoscimento.

Allega alla presente:

- 1) Copia, dichiarata conforme all'originale, del documento di riconoscimento;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazioni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 3) versamento di €.10.00 sul C/C n.12882726 intestato alla Provincia di Brindisi – Cap. E 613;
- 4) due foto formato tessera.

_____ / _____

Timbro e firma

MOD. E



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ARTT.46 - 47 D.P.R. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____

il _____ C.F. _____

residente a _____ alla Via _____

a conoscenza del contenuto dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, che testualmente recita:

Art. 76 - Norme penali

1 - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle legge speciali in materia;

2 - L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

3 - Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 (certificazioni) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate all'art. 4, comma 2 (impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;

4 - Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte;

consapevole del disposto dell'art.75 del D.P.R. 445/2000 ai sensi del quale, in caso di dichiarazione non veritiera il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della stessa, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non essere dipendente da enti pubblici e privati;

di essere dipendente _____

di non essere sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L.27 dicembre 1956, n.1423, come sostituita dalla Legge 3 agosto 1988, n.327, nonché dalla Legge 31 maggio 1965, n.575, così come successivamente modificata ed integrata, ed inoltre condannati a pene detentive inferiori a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;

di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non è in corso alcun procedimento per dichiarazione di fallimento;

Altresì dichiara di accettare l'incarico con le mansioni di _____

presso l'Agenzia _____

sita in _____ alla Via _____

_____/_____

IL DICHIARANTE

MOD. F

Al Sig. Dirigente
Ufficio Trasporti
Provincia Brindisi
Via De Leo, 3
BRINDISI

Il sottoscritttitolare/legale rappresentante
dell'Agenzia
con sede in alla Via,
Autorizzazione Provinciale n.del, ai fini del rilascio del
nuovo tesserino,

COMUNICA

la scadenza del tesserino di riconoscimento di:

Sig./-ra.....

nato/a- a, il

residente a, alla via

di validità quinquennale , avente n..... del-

Allega alla presente:

- 1) Copia, dichiarata conforme all'originale, del documento di riconoscimento;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazioni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 3) versamento di €. 10.00 sul C/C n. 12882726 intesato alla Provincia di Brindisi – Cap. E 613;
- 4) due fotografie formato tessera.

_____ / _____

Timbro e firma

MOD. F1



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ARTT.46 - 47 D.P.R. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____

il _____ C.F. _____

residente a _____ alla Via _____
a conoscenza del contenuto dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che testualmente recita:

Art. 76 - Norme penali

- 1 - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- 2 - L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
- 3 - Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 (certificazioni) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate all'art. 4, comma 2 (impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;
- 4 - Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte;

consapevole del disposto dell'art.75 del D.P.R. 445/2000 ai sensi del quale, in caso di dichiarazione non veritiera il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della stessa, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- () di non essere dipendente da enti pubblici e privati;
- () di non essere sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L.27 dicembre 1956, n.1423, come sostituita dalla Legge 3 agosto 1988, n.327, nonché dalla Legge 31 maggio 1965, n.575, così come successivamente modificata ed integrata, ed inoltre condannati a pene detentive inferiori a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
- () di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- () di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non è in corso alcun procedimento per dichiarazione di fallimento.

_____/_____

IL DICHIARANTE

MOD. G

BOLLO

Oggetto: Personale di agenzia. Richiesta rilascio duplicato “tesserino” per smarrimento.

Al Sig. Dirigente
Ufficio Trasporti
Provincia Brindisi
Via De Leo, 3
BRINDISI

Il/la sottoscritto/a....., titolare dell’agenzia di consulenza automobilistica “.....”,
sita in , alla via

Chiede

il rilascio, per smarrimento, del duplicato del “tesserino” intestato al dipendente di questa agenzia:

Sig.

nato ail

residente a, alla via

C.F.;

A tal fine

Allega:

- copia, resa conforme all’originale, della denuncia di smarrimento presentata presso le autorità competenti;
- n. 2 foto formato tessera;
- n. 1 marca da bollo di €16,00=, (ovvero dell’importo vigente al momento del rilascio), da apporre sul duplicato del “tesserino”.

(luogo, data)

Il richiedete

MOD. H

BOLLO

Al Sig. Dirigente
Ufficio Trasporti
Provincia Brindisi
Via De Leo, 3
BRINDISI

Il/la Sottoscritto/atitolare/legale rappresentante
dell' Agenzia
con sede in alla Via
Autorizzazione Provinciale n.del

CHIEDE

Il trasferimento della sede da via....., n.....
alla vian.-

Allega alla presente:

_____ / _____

Timbro e firma
